

# COMUNE DI SENIGALLIA

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7

Seduta del 26/01/2022

**OGGETTO:** ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022 – CONFERMA DELLE ALIQUOTE 2021

*L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di gennaio alle ore 14:00.*

*Previo convocazione nei modi di rito, il Consiglio Comunale si è oggi riunito, in seduta ordinaria, in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza (piattaforma Zoom).*

*Fatto l'appello nominale risultano:*

Consigliere	Pres.	Ass.	Consigliere	Pres.	Ass.
1 Angeletti Margherita	*	-	14 Giuliani Ludovica	*	-
2 Ansuini Andrea	*	-	15 Liverani Marcello	*	-
3 Antonelli Daniela	*	-	16 Montesi Massimo	*	-
4 Barucca Alessandra	*	-	17 Olivetti Massimo	*	-
5 Beccaceci Lorenzo	*	-	18 Pagani Stefania	*	-
6 Bello Massimo	*	-	19 Pergolesi Enrico	*	-
7 Bernardini Anna Maria	*	-	20 Piazzai Rodolfo	*	-
8 Bomprezzi Chantal	*	-	21 Pucci Lucia	*	-
9 Brescini Angelica	*	-	22 Rebecchini Luigi	*	-
10 Campanile Gennaro	-	*	23 Romano Dario	*	-
11 Carletti Andrea	*	-	24 Schiavoni Floriano	-	*
12 Crivellini Filippo	*	-	25 Tomassoni Silvia	*	-
13 Da Ros Davide	*	-			

**TOTALE PRESENTI N° 23**

Malih Mohamed	Consigliere Straniero Aggiunto	*	-
---------------	--------------------------------	---	---

*Sono altresì presenti gli assessori: Bizzarri Ilaria, Cameruccio Gabriele, Campagnolo Elena, Canestrari Alan, Petetta Cinzia, Regine Nicola.*

*Essendo legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Bello Massimo nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Spaccialbelli Imelde.*

*Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Bernardini Anna Maria; 2° Montesi Massimo; 3° Pagani Stefania .*

Il Presidente del Consiglio **BELLO** enuncia l'argomento iscritto al punto 7 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a "ALIQUEUTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022 – CONFERMA DELLE ALIQUEUTE 2021" e concede la parola all'Assessore al Bilancio e alla Risorse Finanziarie per la relazione introduttiva.

L'Assessore **BIZZARRI**: grazie. Allora per quanto riguarda le aliquote IMU, queste vengono riconfermate, per cui per l'anno 2022 le aliquote sono le stesse già approvate, per l'anno 2020, con una delibera di Consiglio Comunale n.50 del 29 luglio 2020. Viene confermato quindi l'aumento anche per l'annualità 2022 dell'aliquota massima dell' 1.06%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI. Viene confermata la detrazione per abitazione principale, nella misura di 200 euro, rapportata chiaramente al periodo dell'anno durante il quale permangono le condizioni, e la decorrenza è dal 1° gennaio 2022. Grazie.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: grazie, Assessore. Apriamo la fase della discussione generale. Non ci sono prenotazioni. Chiudo la fase della discussione generale.

Il Consigliere **GIULIANI** (PD): no, Presidente, scusi ho scritto. Ho scritto veloce e ho scritto anche male, scusi.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: Cosa ha scritto?

Il Consigliere **GIULIANI** (PD): Mi prenoto. L'ho scritto malissimo.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: non avevo visto la chat. Consigliera Giuliani per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

Il Consigliere **GIULIANI** (PD): sì, per dichiarazione di voto. Sì, grazie. Grazie, Presidente. Un saluto a tutti, al Sindaco, alla Giunta e a tutti quelli che ci ascoltano e a tutti i Consiglieri presenti. Voto contrario del PD a questa delibera, perché ovviamente, come poc'anzi ha detto l'Assessora, ma è stato detto anche ampiamente sia in Commissione Bilancio che nell'ultima relazione finale del Revisore dei Conti, sono state riconfermate le aliquote IMU. Bene, benissimo, anzi male, malissimo, perché si potevano abbassare ovviamente; queste aliquote sono al massimo e quindi sia per Senigallia sono riconfermate. Quindi, aliquota al massimo, dicevamo appunto 10.6 e quindi questo vuol dire che si poteva fare uno sforzo per diminuirla, in modo tale da aiutare in questo momento, in questa situazione difficile, in cui siamo tutti, quindi soprattutto le famiglie, facendo anche un piccolo inciso, visto quello che attualmente succede, non solo a livello di pandemia ovvio, ma visto i grandi aumenti e i rincari che abbiamo sia per tutte le nostre utenze, quindi luce, gas, eccetera; quindi, si po-

teva fare uno sforzo e diminuire questa aliquota che è un tributo diciamo che vessa e grava su tutte le famiglie. Grazie, quindi voto contrario.

Il Presidente del Consiglio **BELLO**: grazie, Consigliera Giuliani. Non ci sono altri iscritti a parlare, quindi chiudiamo la fase della dichiarazione di voto. Apriamo la fase di votazione sulla proposta n.2021/2908 per appello nominale.

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con appello nominale, la proposta iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno dei lavori consiliari, che viene approvata con 15 voti favorevoli, 8 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

*Si dà atto che il Consigliere Brescini non risulta più collegato sulla piattaforma Zoom. **Presenti con diritto di voto 22***

Il Presidente del Consiglio **BELLO** pone in votazione, palese con appello nominale, l'immediata eseguibilità dell'atto deliberativo, che viene approvata con 14 voti favorevoli, 8 contrari (Angeletti, Beccaceci, Bomprezzi, Giuliani, Pagani, Pergolesi, Piazzai, Romano), nessun astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'argomento iscritto al punto 7 dei suoi lavori;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e alla Risorse Finanziarie, Ilaria Bizzarri;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto l'abrogazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), sopprimendo la TASI e riscrivendo la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), lasciando inalterate le disposizioni della precedente IUC solamente con riferimento a quelle afferenti alla TARI;

VISTO in particolare, le norme di dettaglio dell'IMU, di cui ai commi dal 730 al 783 della citata legge di bilancio 2020;

CONSIDERATO che il comma 780 ha lasciato in vigore le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della legge n. 296/2006;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

DATO ATTO che, con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 18/06/2020, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'IMU, in ragione delle citate modifiche normative;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per*

*il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- d. ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste nel 2020:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato,*

- non superabile con interventi di manutenzione;*
- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.*

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- *all'articolo 1 comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1 comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1 comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e che i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1 comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*
- *all'articolo 1 comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;*
- *all'articolo 1 comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *all'articolo 1 comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massi-*

*ma dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;*

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/07/2020 con la quale sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria IMU per l'anno 2020, come di seguito riportato:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALiquota NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 - A9	0,60
FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
FABBRICATI MERCE	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT. D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14
	(ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)

DATO ATTO che con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2020 si è, altresì, deliberato di aumentare l'aliquota massima dell' 1,06% di cui al comma 754 della L. 160/2019 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO, infine, che con la medesima deliberazione si è anche confermato, con riferimento all'esercizio finanziario 2020, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 18/03/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, si è proceduto alla conferma per l'anno 2021 delle aliquote IMU come in precedenza stabilite con Deliberazione di Consiglio Comunale n 50/2020;

PRESO ATTO che la Legge n. 160/2019, istitutiva della nuova IMU, al comma 757 impone di allegare alla delibera un prospetto delle aliquote, le cui modalità di elaborazione e di trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite con il decreto ministeriale da emanarsi ai sensi del comma 756 della medesima norma;

VALUTATO che trattasi di obbligo rilevante in quanto, senza il citato prospetto, la delibera non produce effetti;

PRESO ATTO che, ad oggi, non risulta tuttavia emesso il predetto decreto istitutivo del prospetto delle aliquote;

DATO ATTO, pertanto, che l'approvazione della delibera riguardante le aliquote IMU deve necessariamente essere effettuata in assenza del prospetto citato, ritenendo, pertanto, che la nuova disposizione produca gli effetti ivi previsti solo a decorrere dall'adozione del Decreto Ministeriale di cui sopra;

STABILITO, in ogni caso, di procedere alla conferma delle aliquote come sopra riportate;

CONSIDERATO che, in base alle stime operate dall'Ufficio Tributi e canoni ed al fine di realizzare la previsione di entrata necessaria al rispetto degli equilibri finanziari complessivi del redigendo Bilancio di Previsione 2022-2024, è necessario mantenere l'attuale livello di tassazione procedendo, quindi, alla conferma delle aliquote IMU già deliberate per l'esercizio 2021;

RICHIAMATO infine l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ove si prevedeva che: *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno FL n. 97 del 22/12/2021, con la quale si comunica che, con Decreto del Ministero stesso, in corso di pubblicazione, è stato disposto il rinvio, al 31 Marzo 2022, del termine di legge per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 da parte



degli Enti Locali;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

### **DELIBERA**

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2022, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate per l'anno 2020 con Delibera di Consiglio Comunale n. 50/2020 e successivamente confermate anche per l'anno 2021, come di seguito riportate:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA NUOVA IMU 2020 %
ABITAZIONE PRINCIPALE	ESENTE
ABITAZIONE PRINCIPALE A1 - A8 - A9	0,60
FABBRICATI RURALI USO STRUM.	0,10
FABBRICATI MERCE	0,10
TERRENI AGRICOLI - AREE	0,96
IMMOBILI USO PRODUTTIVO CAT. D	1,06
IMMOBILI CAT. D2 - ALBERGHI	1,06
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI	1,14 (ai sensi del comma 755 della L. 160/2019)

3. **DI CONFERMARE** l'aumento, anche per l'annualità 2022, dell'aliquota massima del 1,06% di cui al comma 754 della L. 160/2019 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e successivamente sempre riconfermata fino all'anno 2021 alle condizioni di cui al

comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

4. **DI CONFERMARE**, inoltre, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale prevista dal comma 749 della L. 160/2019, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, nella misura di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale permangono le anzidette condizioni;
5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e che, in relazione a quanto previsto dal comma 762 della suddetta L. 160/2019, per l'anno 2022 il versamento della rata a saldo dell'imposta sarà eseguito a conguaglio sulla base delle aliquote approvate con il presente atto;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che, ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire la presente deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
7. **DI DICHIARARE**, stante i termini per l'approvazione della proposta di Bilancio di previsione 2022/2024, di cui il presente provvedimento costituisce atto propedeutico, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.-

●●●●●

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

Bello Massimo

**Il Segretario Comunale**

Spaccialbelli Imelde

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

---

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal **21 febbraio 2022** al **08 marzo 2022** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 21 febbraio 2022

**Il Segretario Comunale**

F/to

---

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in data **04 marzo 2022**, essendo stata pubblicata il 21 febbraio 2022.

Lì, 07 marzo 2022

**Il Segretario Comunale**

F/to

---

Spazio riservato all'eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell'art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267:

---

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,